



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Tribunale di Catania  
Quarta CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vera Marletta  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5525/2015 R.G. promossa da:

GIUSEPPE RUSSO (c.f. RSSGPP69D30F656H)

SIMONA MARIA CRISTINA BONINELLI (c.f. BNNSNM73T42C351K)

Entrambi con il patrocinio dell'avv. ROMANO LORENZO e elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. ROMANO LORENZO

ATTORI

contro:

MARIA ANTONIETTA TORRISI (C.F. TRRMNT68R48C351C), con il patrocinio dell'avv. CUCUZZA GAETANO e elettivamente domiciliato in VIALE DELLA LIBERTA' 212 95127 CATANIA presso lo studio dell'avv. CUCUZZA GAETANO

CONVENUTA

Posta in decisione all'udienza del 18.11.2019, sulle conclusioni precisate come in atti e previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.



## MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato il 16.04.2015, Russo Giuseppe e Boninelli Simona Maria Cristina convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Catania Torrisi Maria Antonietta, esponendo di aver rivestito la qualità di soci della Verdemare di Torrisi Antonietta & C. s.a.s., in particolare, Boninelli Simona era socia al 50% del capitale, mentre il coniuge Russo aveva rivestito la qualità di socio di fatto.

Assumevano che in data 03.05.2011 l'attrice cedeva la sua quota per intero, con conseguente scioglimento della società ai sensi dell'art. 2272 n. 4 c.c.; risponderebbe pertanto, quale socio unico e per tutte le obbligazioni sociali, direttamente e personalmente la convenuta Torrisi.

Eccepevano poi gli odierni attori di aver effettuato, nel corso degli anni e in favore della società, numerosi versamenti e pagamenti in conto finanziamento "per alcune centinaia di migliaia di Euro", i quali solo in parte sarebbero stati rimborsati e comunque mai regolamentati all'atto della cessione delle quote.

Chiedevano, pertanto, accertarsi il credito pari a € 92.563,11 dagli stessi vantato dapprima avverso la società e ora avverso la convenuta, quale socia unica illimitatamente responsabile.

A sostegno della domanda parte attrice produceva visura e bilanci della società dal 2006 al 2010, atto costitutivo, mastrini conto socio Boninelli dal 2006 al 2010 e distinte di versamento, di bonifico ed estratti conto dal 2006 al 2010.

Torrisi Maria Antonietta si costituiva in giudizio in data 18.06.2015 eccependo, in seno alla propria comparsa di costituzione e risposta, in via preliminare l'incompetenza dell'autorità giudiziaria adita, in virtù della clausola compromissoria contenuta nell'atto costitutivo della società (art. 12) che deferisce ad un collegio di arbitri la cognizione di qualunque contestazione tra soci e società o tra soci in relazione alla esecuzione o interpretazione del contratto sociale.

Sempre in via preliminare, eccepeva poi il difetto di legittimazione attiva di Russo, non risultando provata né la sua qualità di socio di fatto né la circostanza di aver eseguito dei versamenti in favore della società.

Nel merito, la convenuta riconosceva che la socia Boninelli aveva fatto alcuni versamenti, tuttavia erano tutti in conto capitale a fondo perduto, pertanto costituivano riserva disponibile cui la società poteva attingere al fine di ripianare le perdite e non davano diritto alcuno al rimborso. Tale circostanza emergerebbe dai bilanci, ove le somme risultano "in conto capitale" e dal fatto che tali somme sono state poi effettivamente utilizzate dalla società per ripianare alcune perdite.



In ogni caso, affermava la convenuta che all'atto della cessione della quota, il valore della stessa è stato determinato tenendo già conto delle suddette riserve.

Chiedeva pertanto il rigetto della domanda e, in subordine e in caso di accoglimento, di ritenere Russo responsabile in solido con la convenuta alla restituzione delle somme dovute, per rivestire la qualità di socio occulto accomandatario.

A sostegno delle proprie difese, parte convenuta depositava l'atto costitutivo, preliminare di vendita e 2 disegni circolari.

Con ordinanza del 27.02.2017 il G.I. rigettava le richieste istruttorie formulate dalle parti, ritenendo inammissibile la prova per testi richiesta dagli attori "*siccome articolata in modo del tutto generico e non determinato sotto il profilo temporale e circostanziale*" e l'irrelevanza della prova per testi richiesta dal convenuto. Parimenti, riteneva inammissibile la CTU in quanto richiesta in modo generico ed esplorativo.

Alla luce dell'attività assertiva svolta dalle parti e della documentazione allegata, la domanda degli attori deve essere rigettata.

In via preliminare si deve ritenere competente il Tribunale di Catania adito.

L'attrice Boninelli Simona ha infatti perduto la qualità di socia con la cessione della sua quota sociale, intervenuta in data 03.05.2011. La conseguenza è che, venuto meno lo *status socii*, il soggetto diviene mero creditore della società. Pertanto, non essendo più l'attrice parte del rapporto sociale, non le sono neppure opponibili le clausole contenute nello statuto (ovvero nell'atto costitutivo) della società, inclusa la clausola compromissoria di cui all'art. 12 (v. Corte di Cassazione n. 20136 dell'11 settembre 2017).

Quanto all'attore Russo Giuseppe, deve ritenersi sussistente il difetto di legittimazione attiva eccepito da parte convenuta.

Non risulta, invero, provato in alcun modo lo status di socio di fatto labialmente affermato dallo stesso, essendosi la parte limitata a riferire che egli "ha svolto all'interno della società compiti di carattere operativo, relazionandosi in prima persona per conto della società con istituzioni, clienti e fornitori", senza fornire la prova di alcuna di tali circostanze.

Né egli ha provato di aver effettuato uno o più dei versamenti oggetto del presente giudizio, risultando dai bilanci della società soltanto passività riferite alla socia Boninelli, mentre i bonifici e gli



assegni allegati riportano tutti l'indicazione quale soggetto esecutore del bonifico della convenuta Torrisi.

Per quanto riguarda il merito, la domanda di parte attrice non può essere accolta.

Fermo restando che risulta pacifica e non contestata la circostanza secondo cui la socia Boninelli avrebbe effettuato alcuni versamenti in favore della società, non è comunque stato provato né semplicemente allegato: quale sia l'importo complessivo dei versamenti effettuati; quale sia l'importo dei versamenti presuntivamente già rimborsati; quindi, quale sia l'importo dell'eventuale credito residuo vantato.

Anzi, risulta dai bilanci allegati dalla stessa parte attrice che i suddetti versamenti sono stati effettuati tutti "in conto capitale", come eccepito dalla convenuta.

Ricadeva pertanto su parte attrice l'onere di provare la differente natura dei versamenti effettuati, e dunque l'esistenza del suo diritto al rimborso nei confronti della società.

Non solo, dunque, l'attrice nulla ha provato a riguardo, ma nemmeno appaiono alla stessa riferibili gli assegni e i bonifici che la stessa Boninelli ha prodotto in giudizio: risulta infatti quale "esecutore operazione" sempre la convenuta Torrisi Maria Antonietta.

Né risulta comprensibile come si sia giunti alla determinazione dell'ammontare del credito in € 92.563,11.

Alla luce di tali considerazioni, non sembra possa ritenersi provata l'esistenza del credito richiesto dagli attori.

La domanda formulata da Russo Giuseppe e Boninelli Simona deve pertanto essere rigettata.

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al dm n. 37/2018, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata.

### **P.Q.M.**

Il Giudice, dott.ssa Vera Marletta,

definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 5525/2015 R.G., ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

**RIGETTA** la domanda formulata da Russo Giuseppe e Boninelli Simona contro Torrisi Maria Antonietta.



CONDANNA Russo Giuseppe e Boninelli Simona al pagamento in solido in favore di Torrissi Maria Antonietta alle spese del presente procedimento, che liquida complessivamente in € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario al 15%, iva e cpa come per legge.

Catania, 09.03.2020

Il Giudice  
Dott.ssa Vera Marletta

